

REGIONE PIEMONTE BU51S2 23/12/2021

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera n. 186/2021 - Cl. 06.06.01 del 23 novembre 2021.

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AL CSI PIEMONTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA. PERIODO 2022-2026. SISTEMI INFORMATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE. (CG/RC)

Allegato

Delibera n. 186/2021 - Cl. 06.06.01

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AL CSI PIEMONTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA. PERIODO 2022-2026. SISTEMI INFORMATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE. (CG/RC)

L'anno 2021, il giorno 23 novembre alle ore 14.00 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

O M I S S I S

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AL CSI PIEMONTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA. PERIODO 2022-2026. SISTEMI INFORMATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE. (CG/RC)

Preso atto che la Convenzione 2019-2021 per gli affidamenti diretti a CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA, approvata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 260 del 18 dicembre 2018 è prossima alla scadenza;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 88 del 20 maggio 2021 con la quale è stato approvato il documento "Piano Strategico Pluriennale di evoluzione del Sistema Informativo del Consiglio Regionale del Piemonte e Piano annuale di sviluppo IT. Triennio 2021-2023";

Considerato che i presupposti per l'affidamento di attività in regime di "in house providing" risiedono:

- negli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- nelle Linee guida n. 7 recanti "Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016" approvate dal Consiglio dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione con deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con successiva deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017;
- nella deliberazione ANAC 951/2017 e s.m.i. recante "*Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house previste dall'art. 192 del d.lgs 50/2016*", gli Enti consorziati sono stati iscritti nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti del CSI (come risultante dalle deliberazioni ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 e n. 309 del 1° aprile 2020);
- nelle "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale" approvate con D.G.R. n. 1-3120 dell'11 aprile 2016 e successivamente modificate con D.G.R. n. 2-6001 del 1° dicembre 2017;

- in quanto previsto all'art. 4 comma 4 dello Statuto del CSI;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., gli Enti consorziati esercitano un controllo congiunto sul CSI;

Preso atto che in data 05 febbraio 2018 il Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti regionale ha presentato domanda di iscrizione sia di tutti gli Enti consorziati sia del Consiglio regionale nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house previste dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 in via telematica (ricevuta prot. ANAC n. 0011066);

Visto che ai sensi dell'art. 9 punto 2 della deliberazione dell'ANAC n. 951/2017, a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house;

Considerato che l'art. 8 comma 2 dello Statuto prevede che gli Enti consorziati esercitino il controllo analogo anche mediante l'eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con compiti di organizzazione dell'azione di tale controllo tra gli stessi, per il Consiglio tale controllo è esercitato dalla Regione Piemonte;

Considerato che la Convenzione rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare i rapporti tra CSI Piemonte e Consiglio regionale in tema di affidamenti diretti, nonché per definire il dettaglio dei servizi, le procedure operative e le modalità di controllo e di rendicontazione per i servizi affidati;

Valutata l'**allegata** bozza di Convenzione per l'affidamento diretto a CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 2022-2026;

Dato atto che si provvederà con successivi provvedimenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione stessa, agli impegni di spesa per i servizi in continuità e di sviluppo erogati da CSI Piemonte per l'anno 2022;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

DELIBERA

1. di approvare - per le motivazioni espresse in premessa - l'**allegata** bozza di Convenzione per l'affidamento diretto a CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 2022-2026;

2. di dare mandato al direttore responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia di procedere alla stipula della suddetta Convenzione ai sensi dell'art. 33 lett. b) della legge regionale 23 gennaio 1984 n. 8.

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AL CSI-PIEMONTE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA

Tra

il Consiglio Regionale del Piemonte, con sede in Torino Via Alfieri - 15 (C.F. 97603810017), in persona del Dirigente Michele Panté, nato a **omissis** il **omissis**, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consiglio Regionale del Piemonte (nel seguito Consiglio), che interviene nel presente atto in ai sensi della L.R. Piemonte del 28 luglio 2008 n. 23 recante “*Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*”, non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia del Consiglio Regionale del Piemonte

e

il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona del Procuratore Speciale Marco Perotto (procura rogito Notaio Ritorto Rep. n. 747/531 del 16 aprile 2021), nato a **omissis** il **omissis**, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio, (nel seguito CSI)

PREMESSO CHE

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “*mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa*” (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI, costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;
- sono enti consorziati del CSI oltre alla Regione Piemonte, all’Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino (Enti consorziati promotori), anche la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino (Enti sostenitori) nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti strumentali e le società controllati dalla Città di Torino o dalla Città Metropolitana di Torino, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione Piemonte; i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in forma individuale che associata; nonché ogni altro Ente a controllo pubblico (art. 6 dello Statuto);
- l’art. 2 comma 1 dello Statuto prevede che il CSI ha durata fino al 31 dicembre 2105;
- quanto alle finalità, in particolare:
 - l’art. 4 comma 5 dello Statuto alla lettera *a*) stabilisce che il CSI progetta,

sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; alla lettera e) prevede che il CSI realizza e gestisce reti ed impianti ed infrastrutture tecnologiche atti a garantire la connettività, l'interoperabilità, la cooperazione applicativa e la sicurezza funzionali ad interconnettere le Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese; alla lettera f) prevede che il CSI valorizza il patrimonio informativo degli Enti consorziati attraverso la gestione delle relative banche dati, il riuso dei dati e del software, la diffusione dei c.d. "open data" e del software con codice a sorgente aperto; mentre alla lettera h) prevede che il CSI supporta le Amministrazioni consorziate nella digitalizzazione ed innovazione dei relativi processi secondo criteri di efficienza e semplificazione;

- l'art. 4 comma 6 dello Statuto precisa che il CSI in conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla normativa vigente opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati, conseguendo oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati da tali Enti;
- con riferimento alle modalità di acquisizione dei servizi:
 - l'art. 4, comma 3, dello Statuto stabilisce che il CSI esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata e semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
 - ai sensi dell'articolo 7 comma 1 dello Statuto, ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" dello stesso, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall'art. 4 dello Statuto;
 - l'art. 7 comma 2 dello Statuto stabilisce che: "I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi";
 - l'art. 7 comma 5 dello Statuto stabilisce che i rapporti tra il CSI e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI.

OSSERVATO CHE

- per perseguire le finalità prestabilite dalle leggi regionali e dagli altri atti di indirizzo adottati dalla Regione (art. 3, comma 1, L.R. 13/1978) e nell'ambito di quanto stabilito nelle leggi stesse e negli atti di programmazione, la Regione, Ente consorziato promotore del CSI (e dunque anche il Consiglio), può procedere all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto del diritto dell'Unione europea, della normativa interna e dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e nello Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali

del Consorzio e dei presupposti dell'*in-house providing*. L'affidamento diretto presuppone che il Consiglio si avvale degli strumenti previsti dalle "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di *in house providing*" per la Regione Piemonte" approvate con D.G.R. n. 21 – 2976 del 12 marzo 2021. Conseguentemente, il Consiglio può procedere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio come quivi riconosciute e richiamate;

- lo Statuto del CSI definisce le modalità di esercizio del controllo analogo indispensabile ai consorziati per poter operare mediante affidamenti diretti nei confronti del proprio organismo *in house* strumentale;
- tale controllo viene esercitato fra l'altro, attraverso la nomina diretta dei rappresentanti dei consorziati nel Consiglio di Amministrazione nonché attraverso le ulteriori forme di controllo – anche congiunto - previsto dallo Statuto ovvero anche mediante l'eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con compiti di organizzazione dell'azione di tale controllo tra gli stessi, per il Consiglio tale controllo è esercitato dalla Regione Piemonte;
- nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 951/2017 e s.m.i. recante "*Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house previste dall'art. 192 del D.Lgs 50/2016*", gli Enti consorziati sono stati iscritti nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti del CSI (come risultante dalle Delibere ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 e n. 309 del 1° aprile 2020);
- l'affidamento di attività in regime di *in-house providing* deve essere preceduta da una verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, dalla valutazione della idoneità all'esecuzione dell'attività sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili, delle ragioni del mancato ricorso al mercato (ai sensi dell'art. 192 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati.

CONSIDERATO CHE

- con riferimento al regime fiscale applicabile ai corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizio erogate dal CSI:
 - l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" individua le operazioni esenti IVA;
 - la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b,

- e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;
- l'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
 - l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
 - l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);
 - con nota prot. n. 3023/2021 del 16 febbraio 2021 il Consiglio ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno 2021.

DATO INOLTRE ATTO CHE

- il dettaglio dei servizi oggetto della presente convenzione è contenuto negli Allegati Tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- costituisce altresì Allegato alla presente convenzione il documento "Criteri per la verifica di congruità" in materia di congruità;
- in data 21 dicembre 2018 il Consiglio e il CSI hanno sottoscritto la "Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" valevole sino al 31 dicembre 2021;
- con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. _____ del _____ è stato approvato il presente Atto

VISTI

- la Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941 e s.m.i.) che all'art. 11 (Diritti di autori spettanti alle amministrazioni dello Stato, a enti privati e a enti pubblici culturali) prevede che "Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese";
- la tutela accordata alle banche di dati dalla medesima legge 633/1941, rispettivamente agli art. 1, comma 2, art. 2, comma 9, artt. 64-quinquies, 102 bis e 102 ter;
- il D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) e s.m.i. che, agli artt. 68 e 69, detta le regole di sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi Informatici nelle Pubbliche Amministrazioni, e che al Capo V ("Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete") definisce le modalità di gestione dei dati propri

della Pubblica Amministrazione, nonché le Linee Guida su acquisizione e riuso software da parte delle PPAA pubblicate da AGID il 9 maggio 2019;

- la Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2009 "Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione" con la quale la Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero e persegue la massima divulgazione dei propri programmi informatici sviluppati come software libero;
- il Piano Triennale AGID 2020-2022 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, approvato con DPCM del 17 luglio 2020, che costituisce il documento di indirizzo strategico ed economico che accompagna la trasformazione digitale del paese, definendo le linee operative di sviluppo dell'informatica pubblica, il modello strategico di evoluzione del sistema informativo e gli investimenti ICT del settore pubblico.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 Finalità e oggetto

1. La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dal Consiglio al CSI, nell'ambito dell'affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA, rientranti tra le finalità del CSI.
2. I servizi erogati dal CSI perseguono l'obiettivo di garantire l'interoperabilità e l'integrazione dei sistemi informativi degli Enti consorziati, nonché con il Sistema Informativo della PA italiana.
3. La presente convenzione ha ad oggetto i servizi indicati negli Allegati Tecnici e/o in specifici Atti di affidamento che interverranno in vigenza di convenzione, definiti sulla base di quanto indicato nel documento di cui all'art. 7 comma 2 dello Statuto.
4. E' esclusa in ogni caso dalla presente convenzione la fornitura/cessione di beni (fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accessori alla prestazione del servizio) oggetto di separati Atti, ai quali non è applicabile l'esenzione IVA.
5. Il CSI dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione del Consiglio risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità contenute in tutti i documenti di cui al precedente punto 3 del presente articolo.

Art. 2 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli

1. Il Consiglio, in qualità di committente:

- individua, in coerenza con la propria programmazione generale e di settore, le attività di interesse da affidare a CSI, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti;
- definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione delle attività e dei servizi resi da CSI, come anche di seguito precisato, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa che delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso;
- esercita il controllo sull'attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. Il CSI, si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente il Consiglio nelle attività allo stesso destinate, assicurando la massima trasparenza e condivisione degli atti e documenti utili per l'ottimale attuazione della presente convenzione;
- adotta, periodicamente, procedure atte a confrontare il livello del servizio effettivamente reso, l'efficienza, nonché il grado di soddisfazione del servizio con entità comparabili rispetto al contesto organizzativo e tecnologico in cui la convenzione si colloca;
- sempre fatta salva una verificata minore onerosità del CSI - anche desunta da interlocuzioni con il mercato effettuate dagli Uffici del Consiglio - si impegna a mantenere l'acquisizione dei servizi condivisi con altri Enti consorziati come definiti al precedente articolo 1 per l'intera durata della presente convenzione.

Art. 3 Normativa rilevante

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione dei procedimenti amministrativi ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi. Inoltre, rispetto alle attività di sviluppo software, il CSI concorderà con il Consiglio le migliori modalità di attuazione delle previsioni contenute all'art. 69 CAD.
2. Per esigenze di uniformità interpretativa rispetto alle attività degli uffici regionali, CSI si attiene agli orientamenti, alle interpretazioni, alle circolari elaborate dal Consiglio, attinenti le materie oggetto di affidamento che verranno formalmente comunicate.

Art. 4 Acquisizione di servizi e affidamenti

1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi e, comunque, di affidamento di attività secondo le modalità di gestione di cui all'art. 9 dello Statuto, il CSI si attiene alle

previsioni del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) nonché, ove applicabili, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. (Legge di stabilità 2016), il CSI provvede ai propri approvvigionamenti, ove possibile e con riferimento all'ICT, tramite CONSIP S.p.A., o altri soggetti aggregatori, o centrali di committenza. In caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, il CSI potrà accedere, con provvedimento motivato del proprio organo amministrativo di vertice, ad altri operatori presenti nel mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016.
3. Il CSI si impegna al rispetto dei limiti di spesa imposti dal comma 515 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 e a tal proposito il CSI condivide il Consiglio le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa.
4. L'eventuale affidamento di consulenze e di collaborazioni avverrà nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.
5. Il Consiglio e il CSI si atterranno, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione e trasparenza.

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 5 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze

1. Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del sistema informativo del Consiglio, CSI propone la definizione delle attività annuali entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. Il Consiglio, sulla base delle proprie esigenze, individua le attività che intende conferire al CSI in un documento denominato "Programma di Attività", redatto su base annuale con proiezione pluriennale, da trasmettersi al CSI entro il mese di ottobre di ciascun anno. Tale Programma definisce gli obiettivi da perseguire attraverso il CSI, nonché la stima delle risorse economiche da impiegare a tal fine come indicato all'art. 7 comma 3 dello Statuto.
3. Il CSI, sulla base delle esigenze espresse dal Consiglio, predispone ogni anno per l'esercizio successivo, un documento di previsione annuale e pluriennale dei relativi costi presunti denominato "Piano dei Servizi". Tale documento costituisce elemento utile per il Consiglio al fine delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale.
4. Sulla base delle sopra citate previsioni, con riferimento ai servizi erogati in continuità, il CSI dimensiona e attiva per l'anno successivo le proprie strutture

produttive, con i costi che ne derivano, fatte salve diverse indicazioni del Consiglio.

5. Le esigenze del Consiglio, sono definite nei seguenti documenti:

- CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE)

In questo documento vengono rappresentati e dimensionati tutti i servizi gestiti in continuità ed i servizi ad hoc identificati al momento della sua stesura. Il documento propone la definizione di attività annuali e/o pluriennali di norma entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento;

- PIANO DI SVILUPPO PLURIENNALE (PSP - con valenza di Proposta Tecnico Economica annuale): questo documento viene predisposto congiuntamente da CSI e Consiglio e descrive, dimensiona e valorizza servizi di natura progettuale con una pianificazione pluriennale (al minimo annuale). Il Piano di sviluppo pluriennale viene approvato annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ed è elaborato tenendo conto delle priorità temporali, delle risorse finanziarie disponibili, dei mutamenti tecnologici, di nuove eventuali esigenze e delle variazioni ed integrazioni che possono intervenire nelle fasi di avanzamento dei vari progetti e viene formulato ogni anno sulla base dello stato di avanzamento dei progetti e delle eventuali esigenze emerse.

- PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE (PTE)

Documenti nei quali vengono descritti, dimensionati e valorizzati, anche sotto il profilo temporale, i servizi di natura progettuale non presenti nel PSP ed i servizi ad hoc individuati nel corso dell'anno. Le PTE vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta del Consiglio.

6. Il Consiglio potrà chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi oggetto della presente convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l'introduzione degli stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo Statuto del CSI.

7. Qualora il Consiglio e il CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti a "CTE", "PSP" o "PTE", le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta e avviate solo previa approvazione del Consiglio.

Art. 6 Modalità di offertazione e stima dei costi

1. Le modalità di offertazione e stima dei costi sono definite nel documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI, di cui all'art. 7 comma 2 dello Statuto del CSI.

2. Nel rispetto della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i. le stime economiche a preventivo, esposte per i servizi di cui alla presente convenzione, non devono essere superiori, a parità di servizi proposti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato, come previsto dal comma 553, art. 1 Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Il CSI dovrà pertanto preventivamente fornire al Consiglio tutti gli elementi e i criteri utili al confronto tra i preventivi esposti e i prezzi di mercato, confronto che dovrà avvenire a parità di condizioni tecnico-economiche,

tenuto conto altresì del regime fiscale applicato. L'affidamento al CSI potrà avvenire previa verifica da parte del Consiglio che le condizioni offerte siano complessivamente congrue, a parità di servizi offerti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza. In caso di mancanza di congruità tra il preventivo esposto dal CSI e le condizioni di mercato, il Consiglio valuta le azioni correttive che il CSI dovrà intraprendere per finalizzare ed adeguare le stime economiche a quelle di riferimento. Analogamente il CSI si obbliga a monitorare in itinere il servizio e a proporre, in modo tempestivo, i correttivi necessari a rispettare i parametri sopra individuati.

3. L'affidamento formale delle attività da parte del Consiglio al CSI avverrà con uno o più atti formali di approvazione della CTE/PSP/PTE e relativa assunzione di impegno comunicata in forma scritta al CSI da cui risultino gli estremi e il dispositivo dei provvedimenti.
4. Per i progetti e i servizi non in continuità per i quali sussista l'incompatibilità tra scadenze normative che impongono adeguamenti ai sistemi gestiti dal CSI ovvero esigenze straordinarie e motivate dell'Ente, e i tempi amministrativi necessari al Consiglio per la predisposizione dei relativi affidamenti, il Consiglio può richiedere – verificata la copertura finanziaria - l'avvio delle attività anche in assenza di formale affidamento. Conseguentemente, il CSI addebita i costi sostenuti come aggiuntivi rispetto a quelli relativi ai servizi in continuità fino al formale affidamento degli stessi.
5. Il Consiglio corrisponderà a CSI per ciascuno degli affidamenti, un corrispettivo pari alla copertura dei costi, diretti, indiretti e generali sostenuti da CSI sulla base del modello di contabilità industriale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CSI e trasmesso a tutti i Consorziati.

Art. 7 Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione IVA

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato in premessa.
2. Qualora, nel corso di validità della presente convenzione il Consiglio non presenti entro il 31/3 di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 8 Modalità di rendicontazione e fatturazione

1. Il CSI garantisce che il processo di rendicontazione avverrà con la massima trasparenza, sulla base di modelli di rendicontazione standard eventualmente adattati alle esigenze specificatamente condivise con il Consiglio.
2. La rendicontazione, secondo quanto previsto dal Documento ex art. 7 comma 2 dello Statuto del CSI, si svilupperà attraverso:

- monitoraggio dell'andamento dei servizi erogati, da effettuarsi secondo le modalità e le tempistiche definite negli Allegati Tecnici, esplicitando pertanto livelli qualitativi e quantitativi dei servizi resi;
- rendicontazione economica, con periodicità trimestrale, in cui si evidenziano i costi consuntivati al periodo il confronto con il rispettivo preventivo e, a partire dal secondo trimestre, la stima economica a finire.

I prospetti di monitoraggio e di rendicontazione economica predisposti dal CSI consentiranno di monitorare gli avanzamenti al fine di minimizzare gli scostamenti finali con azioni correttive in corso d'opera.

3. Le fatture verranno emesse sulla base dei preventivi di spesa, come segue:

- per i servizi oggetto di PSP/PTE a seguito della consegna e accettazione da parte del Consiglio salvo quanto diversamente specificato in ciascun documento e nei relativi atti di affidamento;
- per i servizi previsti in CTE a fronte del puntuale adempimento degli impegni di cui all'art. 5, sulla base dei costi preventivati con cadenza mensile anticipata in regime di esenzione IVA, ciascuna per un importo pari a un dodicesimo della valorizzazione previsionale annuale.

La correlazione fra importi fatturati e costi effettivamente rendicontati e l'eventuale determinazione del conguaglio avverrà solo a fine esercizio.

Art. 9 Conguaglio

1. Al termine dell'esercizio, CSI effettuerà le opportune operazioni di conguaglio economico in relazione ai singoli servizi prestati con riferimento a ciascun impegno di affidamento. Nel caso in cui il Consiglio effettui più atti di affidamento, si effettueranno un corrispondente numero di operazioni di conguaglio. Le eventuali poste debitorie e creditorie risultanti da ciascun conguaglio, potranno formare oggetto di compensazione finanziaria ai sensi della disciplina vigente.
2. CSI si impegna a fornire al Consiglio il consuntivo annuale, a seguito dell'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei consorziati. Tale consuntivo deve illustrare i costi totali effettivamente sostenuti nell'anno per l'erogazione dei servizi affidati, evidenziando, per ogni affidamento, l'eventuale scostamento rispetto all'affidato ed il relativo conguaglio.
3. Dal costo dei servizi saranno scomputati gli oneri finanziari che il CSI si trova a sostenere in conseguenza del non rispetto dei termini di pagamento concordati e che saranno oggetto di conguaglio separato.
4. L'eventuale delta risultante dalla compensazione tra poste debitorie e poste creditorie, sarà regolato nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 16.

Art. 10 Pagamento

1. Il Consiglio effettuerà i pagamenti entro 30 giorni data ricevimento fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. Il CSI si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie fornite.
2. Il Consiglio si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il

pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili al Consiglio, entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per l'addebito degli oneri finanziari sostenuti dal CSI ai sensi del precedente art. 9 comma 3.

Art. 11 Controlli sui servizi

1. Il Consiglio dispone controlli (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato al CSI) sulla regolare ed efficiente gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
3. Il Consiglio, sulla base degli esiti dei controlli può chiedere al CSI di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all'art. 16 della presente convenzione.

Art. 12 Durata

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni e decorre dal 01.01.2022 al 31.12.2026, eventualmente rinnovabile o prorogabile, previo accordo scritto tra le Parti.
2. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi. Resta inteso che gli affidamenti effettuati in vigenza della presente convenzione produrranno effetti fino alla completa realizzazione degli stessi.
3. Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
4. In ogni caso il Consiglio, si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

Art. 13 Responsabilità del CSI

1. Il CSI si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente convenzione con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto del Consiglio, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dal CSI.

Art. 14 Impegni delle Parti

1. Il CSI si impegna al rispetto delle tempistiche definite con il Consiglio, nonché a segnalare tempestivamente problemi e/o criticità che possano causare ritardi.

2. Il CSI appronterà e concorderà con il Consiglio, piani di lavoro coerenti con gli obiettivi definiti congiuntamente, svolgendo verifiche sugli avanzamenti dei progetti e periodicamente, o comunque ogni volta si presentino condizioni di criticità, informerà il Consiglio, sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI si impegna a proporre interventi correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
3. A fronte di scostamenti dei livelli di servizio, il CSI si impegna ad individuare forme di rientro atte a recuperare gli scostamenti secondo quanto verrà definito nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui all'art. 16.
4. Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante l'erogazione dei servizi, il CSI provvederà a proporre delle varianti che saranno oggetto di valutazione nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 16.
5. Le parti concordano sulla necessità di individuare una modalità di gestione degli eventuali scostamenti rispetto ai livelli di servizio definiti, ai costi preventivati e alle date di consegna, anche attraverso la definizione congiunta di output misurabili, correlando gli eventuali scostamenti ai sistemi di incentivazione del personale del CSI.

Art. 15 Responsabile dell'esecuzione

1. Il Consiglio individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione il Dirigente responsabile del Settore Sistemi Informativi.
2. Il CSI individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione il Responsabile della F.O. Gestione Clienti P.A. Digitale.
3. La modifica dei Responsabili dell'esecuzione avviene mediante scambio di comunicazioni controfirmate dalle Parti.
4. I Responsabili potranno a loro volta individuare propri Referenti per la definizione delle modalità di espletamento delle attività oggetto degli specifici Allegati Tecnici.

Art. 16 Tavolo di Gestione della Convenzione

1. Il Tavolo di Gestione ha la responsabilità della gestione complessiva della convenzione ed è costituito dai Responsabili di cui all'art. 15 o dai Referenti dagli stessi nominati.
2. Il Tavolo di Gestione si riunisce tutte le volte che una delle Parti lo richieda o all'insorgenza di problematiche connesse alla gestione dei servizi e dei progetti.
3. I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono:
 - analisi delle rendicontazioni trimestrali tecniche ed economiche, valutazione dell'adeguatezza delle motivazioni in caso di scostamento dei corrispettivi rispetto ai preventivi e conseguente definizione delle azioni correttive;
 - controllo dell'andamento complessivo dei servizi; valutazione dei livelli di servizio e analisi degli indicatori di performance o degli eventuali SLA;
 - verifica periodica dei volumi di riferimento;
 - verifica periodica degli Allegati Tecnici e/o approvazione dei relativi eventuali aggiornamenti/nuovi allegati;

- coordinamento dell'attività; individuazione, analisi e validazione delle azioni di miglioramento e di evoluzione tecnologica o di inserimento di nuovi servizi e delle eventuali varianti;
 - controllo dell'andamento complessivo della fatturazione e del credito.
4. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, la relativa gestione compete al Tavolo di Gestione e le eventuali controversie insorte saranno risolte bonariamente, anche ricorrendo a eventuali perizie o valutazioni effettuate da soggetti terzi.

Art. 17 Protezione dei dati personali e riservatezza

1. Le Parti si impegnano a garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE* (di seguito GDPR) tenendo anche conto di quanto contenuto nelle *clausole contrattuali tipo* tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento emanate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021.
2. Il Consiglio Regionale e il CSI Piemonte assumono, rispettivamente, i ruoli di Titolare e Responsabile del trattamento dei dati ai fini della presente Convenzione e nei limiti delle attività di trattamento riferite ai servizi indicati negli Allegati Tecnici e dettagliati nelle CTE e PTE a cui si rinvia per la definizione puntuale di: contesto, durata, natura, finalità, tipi di dati personali o particolari gestiti e categorie di interessati.
3. Il CSI Piemonte, nel corso dello svolgimento e per tutta la durata delle attività affidategli nell'ambito della presente Convenzione, è tenuto:
 - ad attenersi alle disposizioni previste dal Codice *Privacy (D. Lgs. 196/2003 così come successivamente modificato ed integrato)* e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti vigenti a carattere generale emanati dal Garante in materia, ad esempio il Provv. sulle funzioni di Amministratore di Sistema;
 - a svolgere le attività di trattamento dati, soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda una norma di legge cui è soggetto il CSI Piemonte. In tal caso, il Consorzio informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;
 - ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni ricevute violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o europee, relative alla protezione dei dati;

- a adottare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza dei dati personali e particolari concordate formalmente con il Titolare (con il dettaglio contenuto per i trattamenti nelle CTE e nelle PTE), per la protezione dalle violazioni di sicurezza che comportino accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.
- a redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
- a non trasferire tutti o alcuni dati personali trattati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, se non su istruzione del Titolare o previa autorizzazione dello stesso e fornendo in tale ultimo caso, indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento in conformità a quanto previsto nel capo V del GDPR;
- in virtù della qualità del CSI Piemonte di ente strumentale per l'informatica della Pubblica Amministrazione e dell'autorizzazione generale del Titolare, a ricorrere ai sub-Responsabili presenti nella sezione "Trasparenza" del sito internet del CSI Piemonte, a cui sono affidate specifiche attività nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici. Nel caso di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione dei sub-Responsabili, il Consorzio informa il Titolare in merito, mediante comunicazione scritta o aggiornamento del sito, al fine di dare l'opportunità allo stesso di opporsi in conformità all'art. 28 comma 2 del GDPR. Il CSI Piemonte si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, in cui siano descritti analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare nella sostanza i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali derivanti dalle presenti clausole. Il CSI Piemonte rimane pienamente responsabile dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili, notifica al Titolare qualunque loro inadempimento e si impegna a fornire, se richiesto, copia del contratto stipulato con il sub-responsabile;
- a concedere l'accesso ai dati personali unicamente ai soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR nella misura strettamente necessaria per l'attuazione e la gestione delle attività oggetto dei trattamenti e a garantire che gli stessi si siano impegnati a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato;
- tenendo conto delle informazioni a sua disposizione, dei limiti delle responsabilità previste dall'art. 28 per i Responsabili del trattamento e secondo

le modalità dettagliate in specifici atti nel corso della durata della Convenzione, a coadiuvare ed assistere il Titolare nelle attività svolte per la conformità al Codice e al GDPR, ed in particolare a soddisfare i suoi obblighi di garantire:

- il rispetto dei principi di esattezza e aggiornamento dei dati;
 - l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del GDPR, notificando prontamente al Titolare qualunque richiesta nel rispetto delle istruzioni e delle modalità di erogazione dei servizi dettagliati nelle specifiche CTE e PTE;
 - la redazione o l'aggiornamento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e/o la necessità di consultare preventivamente l'Autorità di Controllo;
- a cooperare ed assistere il Titolare in caso di violazioni di dati personali nell'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Consorzio. In particolare, in caso di violazione di dati trattati dal CSI Piemonte, lo stesso notifica al Titolare senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, le seguenti informazioni:
 - una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
 - i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
 - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- a rispondere alle richieste di informazioni del Titolare e a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria al fine di dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Codice e dal GDPR consentendo, a intervalli ragionevoli, attività di ispezione, audit o riesame delle attività, anche in caso di inosservanza. A tal fine, il Titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del CSI Piemonte e può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Consorzio e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. Su richiesta, le Parti mettono a disposizione delle autorità competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione;
- per quanto di competenza, a prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del

Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Titolare con la massima celerità);

- in caso di contestazione di una violazione degli obblighi di cui sopra e su richiesta del Titolare, a sospendere immediatamente il trattamento dei dati personali a cui tale contestazione si riferisce e ad informare prontamente il Titolare in merito al fatto di essere in grado o meno di rispettare tali obblighi, al fine di consentire al Titolare di intraprendere, entro un termine ragionevole, le misure necessarie, a tutela del trattamento dei dati;
- a sospendere il trattamento di dati personali nel caso in cui, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i principi previsti dal GDPR, lo stesso insista sul rispetto delle istruzioni;
- al termine del trattamento, a restituire o cancellare i dati del Titolare sulla base della sua scelta formale, certificandone la cancellazione delle copie, fatto salvo il caso in cui una norma di legge non ne preveda la conservazione.

Art. 18 Accessibilità

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni, volte a favorire l'accessibilità dei soggetti disabili ai servizi informatici, ed in particolare della Legge 9 gennaio 2004 e s.m.i, nonché nell'osservanza delle Linee Guida internazionali per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.1, volte a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

Art. 19 Adempimenti in materia di sicurezza

1. Il CSI nell'espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare, le Parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza le Parti dovranno rapportarsi attraverso i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (per il CSI, è possibile contattare tale Servizio all'indirizzo e-mail spp@csi.it). Inoltre, il Consiglio si impegna - laddove richiesto - a contattare il Servizio Prevenzione e Protezione del CSI per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) prima dell'inizio dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 20 Oneri fiscali e spese

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Art. 21 Modifiche

1. La presente convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

Art. 22 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e relativi Allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Firmato digitalmente da: Michele Panté
Direzione Amministrazione, Personale,
Sistemi Informativi e Organismi di garanzia
Consiglio Regionale del Piemonte

Firmato digitalmente da: Marco Perotto
Procuratore Speciale
CSI-Piemonte